

Disciplina delle contribuzioni e delle erogazioni SIA3 (versione aggiornata con decorrenza 1° trimestre 2024)

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le condizioni relative all'iscrizione, al correlato versamento della contribuzione e all'erogazione delle prestazioni ai dipendenti iscritti a Sanifonds Trentino-gestione separata SIA3 ai sensi dell'Accordo Interconfederale provinciale del 15.01.2013 e succ.

ART. 2 – ISCRIZIONE AL FONDO

a) Piattaforma

A partire dal 1° aprile 2020, le procedure di iscrizione sono completamente digitalizzate mediante la previsione di:

- un'Area riservata dedicata alle aziende: aziende.sia3.it
- un'Area riservata dedicata ai consulenti del lavoro e ai centri di elaborazione paghe (cd. Intermediari): intermediari.sia3.it

b) Aziende e Intermediari

Le aziende trentine che applicano i Contratti nazionali dell'artigianato, con la sola esclusione del CCNL EDILIZIA Artigianato, sono tenute ad aderire al Fondo e ad iscriverne i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato (full-time, part-time, apprendistato) e a tempo determinato. Nessun versamento è dovuto per i soli contratti di lavoro a chiamata.

Le credenziali di accesso all'Area riservata vengono fornite alle Aziende via mail.

Gli Intermediari devono effettuare la registrazione all'Area riservata per poter accedere e associare le Aziende loro assistite.

c) Modalità di iscrizione e aggiornamento

Le Aziende o gli Intermediari sono tenuti ad aggiornare con cadenza trimestrale l'elenco degli Iscritti al Fondo (cd. Anagrafiche). L'aggiornamento delle anagrafiche viene effettuato direttamente dall'Area riservata mediante la procedura descritta alla pagina

sia3.it/per-le-aziende/procedura-iscrizione-dei-dipendenti/

ART. 3 – VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

- a) La contribuzione mensile pro capite è fissata in € 10,42.
- b) Le Aziende che aderiscono – in attuazione del contratto menzionato al precedente art.1 – a Sanifonds Trentino-gestione separata SIA3 sono tenute ad effettuare il versamento delle quote contributive.
- c) Il versamento è trimestrale e viene calcolato sulla base del numero dei lavoratori aventi diritto alla copertura sanitaria integrativa alla data di calcolo della quota/emissione del pagamento e comunicati al Fondo mediante la procedura di cui all'Art. 2 c)

ART. 4 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- a) Il lavoratore dipendente che risulti iscritto alla gestione separata SIA3 ha diritto all'erogazione delle prestazioni previste dal Piano sanitario predisposto dal Fondo e pubblicato annualmente sul sito www.sia3.it
- b) L'Azienda (o l'Intermediario) può controllare la posizione contributiva dalla sezione "Pagamenti" dell'Area riservata.
- c) Le domande per prestazioni sanitarie e contributi economici vanno presentate dagli Iscritti esclusivamente sulla base della modulistica e conformemente alle modalità indicate nel Piano sanitario di riferimento.
- d) Il Fondo assume nei confronti degli aderenti e degli iscritti l'obbligo di comunicare tutte le informazioni necessarie alla formulazione delle domande di rimborso tramite la pubblicazione sul sito Internet del Piano sanitario e/o di altra documentazione utile allo scopo.

ART. 5 – NORME IN CASO DI OMESSA O RITARDATA CONTRIBUZIONE

- a) Il Fondo, in caso di riscontrata inesattezza o incompletezza del versamento, informa tempestivamente l'Azienda e/o l'Intermediario delegato ai fini della regolarizzazione.
- b) La regolarizzazione deve avvenire entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma a), trascorso il quale il Fondo provvede alla sospensione delle

prestazioni sanitarie, dandone formale comunicazione all'azienda e ai dipendenti iscritti.

- c) L'erogazione delle prestazioni autogestite dal Fondo (garanzie A1 – A12 del Piano sanitario) viene immediatamente ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione, con effetto retroattivo.
- d) L'erogazione delle prestazioni assicurate (garanzie B1 – B11 del Piano sanitario) viene ripristinata a partire dal giorno successivo all'avvenuta regolarizzazione della posizione. Per il periodo intercorrente tra la sospensione e la riattivazione della copertura assicurativa, il Fondo si riserva la facoltà di attivare il cd. *Fondo di solidarietà* limitatamente alle garanzie B8.1 (Erogazione di indennità sostitutiva in caso di Non autosufficienza) e B9 (Critical illness). L'eventuale richiesta di attivazione del *Fondo di solidarietà* deve essere formalizzata dall'iscritto mediante il "Modulo dipendenti – 03 Fondo di solidarietà" pubblicato sul sito.
- e) La regolarizzazione deve avvenire entro e non oltre i 6 mesi dalla scadenza dell'ultimo pagamento omesso.

ART. 6. MODIFICHE AL REGOLAMENTO E AL NOMENCLATORE

Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Accordo istitutivo, dell'Atto costitutivo, dello Statuto, degli Accordi collettivi di adesione e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.